

- 1 OTT 2012



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 26767/2008

SEZIONE LAVORO

Cron. 16643

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. MICHELE DE LUCA - Presidente - Ud. 04/07/2012
- Dott. PIETRO CURZIO - Consigliere - PU
- Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere -
- Dott. LUCIA ESPOSITO - Rel. Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 26767-2008 proposto da:

R [Empty box] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO GENERALE GONZAGA DEL VODICE 4, presso lo studio dell'avvocato BARTULI NAPOLEONE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

2012

- **ricorrente** -

2354

contro

R [Empty box] G [Empty box] [Empty box] elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 145, presso lo studio dell'avvocato LEONE LEONELLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEONE
LUCA, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5524/2007 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/11/2007 R.G.N.
6745/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/07/2012 dal Consigliere Dott. LUCIA
ESPOSITO;

udito l'Avvocato ~~BARTOLI~~ NAPOLEONE;

udito l'Avvocato LEONE LUCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9/11/2007 la Corte d'Appello di Roma confermò la sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva dichiarato l'illegittimità dei licenziamenti comminati nei confronti di [R] [G] da [R] s.p.a. con lettere del 23/11/2002 e del 25/11/2002 e aveva disposto la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

La Corte territoriale, ravvisata la causa petendi della domanda, oltre che nella negazione dei fatti contestati, anche nella sproporzione della sanzione rispetto alla gravità degli addebiti, ritenne, quanto al primo licenziamento, l'irrelevanza degli stati psicologici interni (sentimenti di animosità e avversione nei confronti dell'azienda) emergenti dall'atto giudiziario del 17/5/2002, oltre all'oggettiva mancanza di carattere lesivo per l'azienda nel contenuto del medesimo. Quanto al secondo licenziamento, ritenne la sanzione non adeguata al comportamento tenuto dal [R], consistente nella mancata comunicazione al datore di lavoro della località in cui si trovava al momento della malattia. Osservò al riguardo che il lavoratore era stato colpito da malattia quando si trovava in paese extracomunitario asiatico e che tale situazione, unitamente alla difficoltà di interloquire con i sanitari locali, aveva reso poco facilmente esercitabili i controlli datoriali, talché doveva essere esclusa l'intenzione di ostacolare i medesimi e fortemente attenuata la colpevolezza riguardo all'omissione.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [R] [R] S.p.A., formulando tre motivi d'impugnazione.

Il [R] ha resistito con controricorso.

La [R] S.p.A. ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce “omessa e contraddittoria motivazione (scritta solo per facciata) ex art. 360 n. 5 c.p.c. circa un punto decisivo della controversia relativamente alla nullità del ricorso introduttivo per incompatibilità della causa petendi con i fatti di cui alle lettere di licenziamento, fatti non contestati dal [R] con il ricorso introduttivo”.

La società ricorrente sostanzialmente attribuisce al [R] la mancata contestazione degli specifici fatti a lui addebitati e da ciò pretende di dedurre la legittimità dei licenziamenti.

La censura è infondata.

Va premesso, in primo luogo, che l’interpretazione della domanda giudiziale è riservata al giudice di merito, il cui giudizio al riguardo, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità ove, come nella specie, congruamente motivato con riferimento all’intero contesto dell’atto (Cass. 22893 del 2008).

Tanto premesso, va rilevato che la Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione adeguata nei termini di cui sopra, che, oltre che nell’inesistenza dei fatti addebitati, la causa petendi fosse ravvisabile nella sproporzione del licenziamento rispetto alla gravità degli addebiti.

Stante tale interpretazione del contenuto della domanda, non assume rilevanza la dedotta mancata contestazione dei fatti addebitati, poiché, anche a ritenere i fatti medesimi sussistenti, ciò non varrebbe in ogni caso a porre in crisi il giudizio - atto a risolversi in un apprezzamento riservato al giudice di merito ove, come nella specie, congruamente motivato - circa l’adeguatezza degli addebiti a costituire giusta causa di licenziamento.

Per altro verso è da rilevare che la mancata contestazione dei fatti sarebbe in ogni caso ininfluyente, giacché, anche ove ritenuta sussistente l'animosità attribuita al lavoratore, la stessa non sarebbe significativa di per sé, perché non sfociata in condotte oggettive (nel senso di ritenere l'irrilevanza ai fini del licenziamento dei profili meramente interiori al lavoratore e non manifestatisi nell'ambito della relazione lavorativa Cass. 8641/2010).

Allo stesso modo non potrebbe darsi per ammesso il carattere lesivo del contenuto dell'atto giudiziale, potendo la contestazione riguardare esclusivamente elementi fattuali e non, piuttosto, un giudizio, in quanto tale non assoggettabile agli effetti della non contestazione.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce "grave violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. dell'art. 61 c.p.c. nella parte in cui, sancendo la piena discrezionalità del giudice di farsi assistere da un consulente tecnico per l'accertamento della violazione dei propri obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, ex artt. 2104 e 2105 c.c., viola la norma costituzionale del giusto processo ex artt. 111 c.1 Cost. in relazione all'inderogabile diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.

Omessa e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. in punto di asserito assolvimento dei suoi obblighi di lavoro (artt. 2104 e 2105 c.c.)".

Censura l'operato della Corte territoriale per aver omesso di disporre consulenza tecnica medico-psicologica al fine di accertare la sussistenza dei sentimenti di animosità e inimicizia del e la loro incidenza sullo svolgimento da parte di costui della prestazione lavorativa.

Il rilievo è ininfluyente giacché, come enunciato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. 8641/2010, citata), "la condotta

del lavoratore deve essere valutata nel suo contenuto obiettivo”, con irrilevanza dei profili meramente interiori, talché superflua si rivela qualsiasi indagine riguardo all’atteggiamento psicologico del lavoratore.

Quanto al profilo riguardante il difetto di motivazione circa il rispetto da parte del degli obblighi di lavoro, va rilevato che le argomentazioni che riconducono le ragioni nell’atto giudiziario al diritto di critica non sono censurabili in questa sede, giacché congruamente motivate, riguardando un accertamento di fatto.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce “grave violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. dell’art. 5 statuto dei lavoratori per avere il eluso il controllo datoriale sulle sue assenze per pretesa malattia. Omessa motivazione sul punto ex art. 360 n.5 c.p.c.”.

Va premesso che il motivo è da ricondurre esclusivamente al vizio di motivazione, risolvendosi nel sindacato sulla valutazione circa la sussistenza del carattere di gravità della violazione contestata.

Al riguardo il giudice di primo grado, con motivazione adeguata, ha dato conto del perché la violazione, consistente nell’inadempimento dell’obbligo di comunicazione riguardo al luogo di reperibilità del lavoratore in malattia, pur sussistente, non avesse carattere di gravità, in ragione della oggettiva estrema difficoltà da parte del datore di effettuare i controlli spettantigli in un paese estero, assai lontano dalla sede aziendale.

In base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato. Le spese del presente grado sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 40,00 per esborsi, € 5.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP, con distrazione in favore degli avv. Leonella Leone e Luca Leone che si dichiarano antistatari.


Roma, 4/7/2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dott. Lucia Esposito

Dott. Michele De Luca



Il Funzionario Giudiziario
Luigi Salaffi
Depositato in Cancelleria
oggi, - 1 OTT 2012
Il Funzionario Giudiziario
Luigi Salaffi



CASSAZIONE.net